

All'attenzione del Segretario Comunale, Dott.ssa Coviello
del Presidente del Consiglio, Franco Galli
del Sindaco, Geom. Gabriele Florindi

Oggetto: Interpellanza- Rottamazione cartelle esattoriali comunali

PREMESSO

che il Governo attuale ha concesso agli italiani, utenti dello stato, di poter "rottamare" le proprie cartelle esattoriali sia quelle riferite a pagamenti di imposte dirette e indirette e sia riferite ai tributi locali e alle violazioni del codice della strada .

VISTO

che gli uffici comunali preposti del Comune di Città S.Angelo, in questi anni, hanno provato al tentativo di recupero di tasse non pagate negli anni, utile per riprendere fiato alle casse comunali sempre più impoverite dai continui tagli e dai mancati introiti (si parla di un 30/40%) , dovuti anche alle ristrettezze economiche che attanagliano i cittadini, le famiglie, gli imprenditori e i professionisti in Italia, ma l'esito di questo tentativo di recupero non ha avuto un grosso successo.

A tal proposito CHIEDO

per quale motivo non è stata introdotta dall'amministrazione comunale di Città S.Angelo la cosiddetta rottamazione, cioè la formula del pagamento rateizzato e senza interessi delle tasse dovute, comprensive anche delle violazioni del codice della strada, consentendo, quindi, un possibile e concreto rientro di capitali?

Cosa intende fare l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, visto che il Governo ha dato una proroga entro l'approvazione del bilancio preventivo?

Ritengo sia doveroso portare in consiglio questa iniziativa perchè come si dice...meglio pochi maledetti e subito piuttosto che sperare in un rientro previsto in bilancio per meri giochi "tattici" contabili ma che rimangono solo speranze.

Città Sant'Angelo, 16.03.2017

Il Consigliere Comunale di Responsabilità Comune

Roberto Ruggieri





RISPOSTA A INTERPELLANZA – ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI COMUNALI.

L'Assessore alle Finanze Denia Di Giacomo, illustra la risposta (allegato n. 1) all'interrogazione in oggetto (allegato n. 2).

L'iniziativa del Governo riguardava inizialmente solo le imposte erariali e non anche i tributi locali. L'unico istituto interessato era dunque Equitalia S.p.A.. Successivamente, su insistenza delle associazioni di categoria, il provvedimento è stato esteso anche ai tributi locali e dunque ai Comuni ed alle relative concessionarie di riscossione.

L'art. 6-ter – "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016.

L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento (in media il 30% dell'importo evaso). Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione dei soli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

Il pagamento può essere effettuato in massimo di quattro rate, di cui l'ultima con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.

E' stata valutata l'eventuale adesione all'istituto della definizione agevolata delle entrate comunali (cd. rottamazione) in questo Ente, ritenendola non opportuna per i seguenti motivi:

- 1) La definizione agevolata rappresenta un vero o proprio condono e pertanto non persegue le finalità di equità fiscale e tutela dei contribuenti a cui le politiche tributarie dovrebbero ispirarsi;
- 2) Piuttosto che avere un riscontro immediato attraverso tale istituto, che impone il pagamento di tutti il carico fiscale pendente entro e non oltre il 30 settembre 2018, abbiamo consentito una dilazione lunga, fino a un massimo di 6 anni, andando incontro alle reali possibilità economiche di famiglie e imprese di far fronte ai debiti tributari, attraverso rate di importo notevolmente più basso da quelle previste per la rottamazione.

Per la fascia di contribuenti comprendente per lo più imprenditori locali (albergatori, ristoratori, commercianti, ecc.), l'offerta prevista dalla rottamazione è difficilmente attuabile in considerazione soprattutto della breve tempistica di rientro stabilita.

Per esempio il soggetto contribuente che ha un debito tributario con questo Ente di € 100.000,00 (comprensivi di interessi e sanzioni), richiedendo la rottamazione di detto debito, si impegna a saldare entro settembre 2018 circa € 80.000,00, somma che verosimilmente non dispone nel così breve periodo altrimenti non si giustificerebbe il mancato pagamento alle scadenze. Nel caso di rateizzazione, il suddetto soggetto potrebbe dilazionare il debito complessivo in 72 rate mensili e quindi in 6 anni, anziché in 18 mesi, con un importo annuo non superiore a € 17.000.

- 3) l'avvio della definizione agevolata prevede una procedura burocratica alquanto ostica ed articolata, che non giustifica né interessa i contribuenti con avvisi di importi relativamente bassi, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei debitori del Comune. A riprova di



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

ciò, si evidenzia che ad oggi risulta pervenuta una sola richiesta per la rottamazione di cartelle da parte di un unico contribuente, peraltro già beneficiario di una rateizzazione sessennale regolarmente onorata fino ad oggi.

- 4) L'istituto della cd. rottamazione avrebbe comportato inevitabilmente lo stralcio di residui attivi, causa cancellazione dei crediti da sanzioni e interessi, con il rischio di determinare un disavanzo nella gestione dei residui e degli equilibri complessivi di bilancio.

